

**COMUNE DI CASTEL DI LUCIO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**COPIA DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 23 DEL 26/09/2014**

**OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU – Anno 2014.**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventisei** del mese di **settembre**, alle ore **21,00** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione; sono presenti i Signori:

<b>N. ORD.</b>	<b>Consiglieri</b>		<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
1	NOBILE	GIUSEPPE	P	
2	VACCARO	SANTINA	P	
3	IUDICELLO	MARIA	P	
4	ORESTE	GIUSEPPINA	P	
5	IUDICELLO	ROSARIA	P	
6	PATTI	SILVANA	P	
7	PLATIA	PAOLA	P	
8	ALBERTI	PLACIDO	P	
9	CICERO	ANTONELLA	P	
10	IUDICELLO	LIBORIO	P	
11	D'ANGELO	VINCENZO MARIO	P	
12	STIMOLO	SOCCORSO	P	

**Assegnati n. 12      In carica n. 12      Assenti n. 0      Presenti n. 12**

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, l'Avv. Giuseppe Nobile;  
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Giuseppe Nigrone;

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Arch. Giuseppe Franco e gli Assessori Michelangelo Mammana, Maria Giuseppa Oieni e Fedele Andrea Nicolosi;

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 12 Consiglieri su 12 Consiglieri assegnati ed in carica, e riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta e ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

Scrutatori nominati i Consiglieri: Oreste Giuseppina, Iudicello Rosaria e Cicero Antonella

Comune di Castel di Lucio – Deliberazione di C.C. n. 23 del 26/09/2014

**Proposta di deliberazione consiliare allegata.**

Il Presidente introduce il 2° punto iscritto all'O.d.g., passando subito la parola all'Assessore Oieni perché illustri la proposta.

L'Assessore Oieni, presa la parola, passa ad illustrare la proposta, ricordando come l'IMU, inizialmente prevista a decorrere dal 2014, sia stata di fatto anticipata al 2012 con l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 2014/2011; richiama il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione com.le n. 37 del 31/10/2012, nonché le aliquote fissate dal C.C. per l'anno 2013 con la deliberazione n. 47 del 30/11/2013. Prosegue facendo presente che, dal 01 gennaio 2014 l'IMU costituisce uno dei tre componenti della IUC, unitamente alla TASI e alla TARI e ricorda che con la delibera consiliare n. 14 del 31/07/2014 si è provveduto ad approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) e che, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio es. 2014, prorogato in atto al 30/09/2014 con D.M. del 18/07/2014, occorre procedere alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2014. Richiama, quindi, gli articoli del regolamento IUC relativi all'IMU e precisamente quelli dal n. 5 al n. 24, che illustrano il tributo in tutte le sfaccettature, dal presupposto impositivo ai soggetti passivi e attivi, alla base imponibile, alle aliquote da determinare, alle detrazioni ed agevolazioni, alle esenzioni, ai versamenti e agli accertamenti, alle sanzioni ed interessi, alla quota riservata allo Stato. In merito a quest'ultimo aspetto riferisce che per l'anno 2013 la quota di gettito IMU che lo Stato ha trattenuto al nostro Comune per alimentare il fondo di solidarietà comunale (sostitutivo del fondo sperimentale di riequilibrio), è stata pari ad € 55.406,94, mentre per l'anno 2014 tale quota è quantificata in € 63.996,03. Fa presente che l'Amm.ne comunale propone di applicare per l'anno 2014 l'aliquota del 10,60 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D1 e l'aliquota ordinaria del 7,60 per mille per gli immobili classificati nelle restanti categorie catastali, con carico per i contribuenti di provvedere, al momento del saldo (16 dicembre 2014) al conguaglio dell'imposta, tenuto conto di quanto versato in acconto a giugno con le aliquote 2013 preesistenti. Fa presente infine che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille, stante che gli immobili della categoria D1 per i quali l'aliquota IMU è fissata al 10,60 per mille sono esenti dalla TASI.

Il Presidente dopo avere ringraziato l'Assessore, da lettura del parere favorevole espresso sulla proposta in esame dal Revisore Unico dei Conti, d.ssa Santina Vaccaro.

Il Consigliere Patti, chiesta ed ottenuta la parola, rileva un inizio di diminuzione delle tasse, ma ritiene che, in base a calcoli effettuati dal suo gruppo, si poteva benissimo evitare l'introduzione a Castel di Lucio della TASI, imposta ad oggi non accettata assolutamente dai contribuenti; fa presente che il suo gruppo è favorevole all'abbassamento delle aliquote IMU, ma sottolinea la necessità di non illudere i cittadini come avvenuto con la TASI con la quale sono stati tassati anche i beni strumentali rurali.

Il Consigliere Stimolo, chiesta e ottenuta la parola, ricorda quanto chiarito al Consigliere Patti nella precedente seduta consiliare, vale a dire che l'istituzione della TASI costituisce la scelta di un percorso dell'Amministrazione finalizzato a garantire i servizi alla collettività e ad una tassazione più equa. Fa presente che altre categorie produttive e non solo gli agricoltori pagano le tasse e che le tasse, anche se istituite, possono successivamente essere riviste. Ritiene, invece, di elogiare l'Amm.ne comunale che è riuscita a mantenere l'IMU al 7,60 per mille, sottolineando che occorre dare l'imput acchè tutti paghino le tasse, perché, a suo giudizio c'è ancora molta evasione.

IL Consigliere Patti, intervenendo, sostiene che nell'anno 2014 non c'è stato alcun servizio a favore dei beni strumentali rurali e ribadisce che non è giustificabile quanto asserito dal capogruppo consiliare di maggioranza. Precisa, inoltre, di non avere mai sostenuto che è l'ufficio ad istituire le tasse, bensì che è la politica a dare l'indirizzo anche in questo campo.

Il Consigliere Platia, chiesta e ottenuta la parola ribadisce che le tasse vanno pagate perché vengano garantiti i servizi. L'agricoltore non ritiene corretto pagare tasse per immobili dove non c'è illuminazione pubblica e le strade non sono ben percorribili; non comprende le motivazioni che hanno portato all'istituzione della TASI a Castel di Lucio e si augura che almeno non venga applicata l'addizionale Irpef.

Il Sindaco, presa la parola, ricorda che la TASI è stata istituita dal Governo Nazionale, il Comune ha applicato l'aliquota base su suggerimento dell'Ufficio di ragioneria per potere affrontare con un po' più di tranquillità la predisposizione del bilancio per l'esercizio finanziario 2014. Per quanto attiene i beni rurali strumentali precisa che il loro gettito TASI, se pagheranno tutti, ammonta a circa € 4.000,00 e sottolinea che l'Amm.ne com.le non tollererà più le dichiarazioni non veritiere di qualche cittadino che in tal modo cerca di evadere. Fa presente, inoltre, di non accettare che un consigliere com.le venga a dire in consiglio che ci sono aziende agricole a cui non vengono assicurati servizi e precisa che ci sono addirittura zone agricole dove viene garantita anche la pubblica illuminazione. Ribadisce che si sta lavorando per cercare di abbassare le tasse e garantire, seppure con difficoltà, i servizi a favore della collettività.

Il Consigliere Patti, intervenendo, precisa, a sua volta, che i titolari di aziende agricole possiedono i requisiti previsti dalla legge per potere usufruire delle agevolazioni; rileva come oggi il Sindaco sostenga che alle aziende agricole vengono garantiti i servizi, mentre prima si pensava che ciò non era possibile e conclude che è stata una cosa vergognosa estendere la TASI anche ai beni strumentali rurali.

Il Presidente invita i consiglieri ad usare toni più consoni alla carica istituzionale che si riveste all'interno dell'aula.

Il Consigliere Platia, presa la parola, sottolinea come la responsabilità delle scelte non sia amministrativa, bensì politica.

Il Sindaco riferisce che sono stati censiti i fabbricati rurali strumentali ed invita i consiglieri di minoranza a prenderne visione e a verificare gli importi.

Poiché nessun altro chiede di parlare, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU – Anno 2014”.

Con votazione palese per alzata di mano, con n. 12(dodici) voti favorevoli (votanti: Nobile G., Vaccaro S., Iudicello Maria, Oreste G., Iudicello Rosaria, Patti S., Platia P., P. Alberti, Iudicello Liborio, Cicero A., D’Angelo V.M., Stimolo S.), la proposta viene approvata.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica di cui all’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, espressi dai Responsabili degli uffici competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, d.ssa S.Vaccaro;

Constatato l’esito della votazione testé proclamata dal Presidente;

### **D E L I B E R A**

Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU – Anno 2014”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il seguente dispositivo:

Per quanto sopra espresso, di determinare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2014 nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e precisamente:

- 1. Aliquota del 10,60 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D1;**
- 2. Aliquota ordinaria al 7,60 per mille per gli immobili classificati nelle restanti categorie catastali;**

**DARE ATTO che, a seguito delle presente deliberazione, i contribuenti dovranno provvedere, entro il termine previsto per il versamento del saldo (16 dicembre 2014), al conguaglio dell’imposta, tenuto conto di quanto versato in acconto, secondo le aliquote sopra specificate;**

**DARE ATTO**, altresì, che per quanto non specificatamente es espressamente previsto nella presente Deliberazione, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento IUC e alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria;

**DEMANDARE** al responsabile dell’area contabile l’adozione degli atti connessi e consequenziali al presente provvedimento, ivi compresi gli adempimenti in ordine alla pubblicazione del presente atto prevista dalla normativa vigente.

Il Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito al fine di rispettare i termini fissati dalle disposizioni vigenti, propone di dichiarare immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 e s.m.i, la deliberazione in oggetto.

Il Presidente pone ai voti la proposta

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione palese per alzata di mano, con n. 12 (dodici) voti favorevoli (votanti: Nobile G., Vaccaro S., Iudicello Maria, Oreste G., Iudicello Rosaria, Patti S., Platia P., P. Alberti, Iudicello Liborio, Cicero A., D'Angelo V.M., Stimolo S.) approva la proposta e

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. competente ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120.

Comune di Castel di Lucio  
Provincia di Messina

Oggetto: approvazione aliquote IMU anno 2014.

La sottoscritta Dott.ssa Santa Vaccaro, Revisore Unico dei Conti del Comune di Castel Di Lucio (Me), esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale viene disposto di approvare le aliquote IMU anno 2014

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011;
- la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);
- il regolamento per la disciplina IMU, approvato dal C.C con deliberazione n. 37 del 31/10/2012;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2013;
- la deliberazione del C.C. n. 14 del 31/07/2014;
- la Legge n. 228/2012;
- il D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013;
- il D.Lgs. n. 446/1997;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'area contabile;

esprime


parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Palermo, 24/09/2014

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Santa Vaccaro

*Santa Vaccaro*



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del 11/12/91, modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dall' Ass.re al Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2014

IL PROPONENTE  
*[Handwritten Signature]*

---

**Area Contabile**

Per quanto concerne la **regolarita' tecnica** si esprime parere **favorevole**

Li 23/09/2014

Il Responsabile dell'area contabile  
(Rag. F. Rinaldi)

---

**UFFICIO RAGIONERIA**

Per quanto concerne la **regolarita' contabile** si esprime parere **favorevole**

Li 23/09/2014

Il Responsabile dell'area contabile  
(Rag. F. Rinaldi)

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91,

si attesta la **copertura finanziaria** come segue:

Interventi di bilancio \_\_\_\_\_

Somma disponibile \_\_\_\_\_

Impegnare \_\_\_\_\_

Differenza \_\_\_\_\_

Li 23/09/2014

Il responsabile del servizio finanziario  
(Rag. F. Rinaldi)

**TITOLO II**  
**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**  
**(IMU)**

**Art. 5**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. *Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, altresì, l'applicazione nel Comune di Castel di Lucio dell'imposta municipale propria (componente dell'Imposta Unica Comunale - IUC), d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltretutto dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.*
2. *Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Castel di Lucio, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.*
3. *Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

**Art. 6**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. *Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. n. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.*
2. *L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*
3. *Nel caso di fabbricati non iscritti in Catasto, ovvero che siano iscritti in Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso in catasto, ed a versare la relativa imposta.*
4. *Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni.*

**Art. 7**  
**DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. *Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:*
  - a. *per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile;*
  - b. *per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per*



## BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è

accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

costituito un nucleo familiare autonomo, di aver stabilito nell'abitazione la propria residenza e dimora abituale. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi e fino a quando il contribuente non ne attesterà la cessazione, mediante autodichiarazione, che dovrà essere, comunque, presentata entro l'anno in cui dette condizioni saranno venute a mancare.

#### Art. 14 ESENZIONI

1. **Sono esenti dall'imposta:**
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Castel di Lucio è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
  - i. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222));
  - j. i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Castel di Lucio risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT, dei comuni classificati montani o parzialmente montani;
  - k. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 7 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - l. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - m. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - n. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - o. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19

~ venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi al comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;

~ vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

#### Art. 17 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. E' dovuta, altresì, la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio - Agenzia delle Entrate.

#### Art. 18 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui

1. *Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*
2. *Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 21, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.*
3. *Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 16, comma 6, del presente regolamento.*

**Art. 22**  
**CONTENZIOSO**

1. *In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.*
2. *Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.*

**Art. 23**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. *Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.*
2. *Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.*

**Art. 24**  
**MANCATO ACCATAMENTO DEGLI IMMOBILI**

1. *Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.*
2. *Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.*

**RICORDATO** che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista dall'art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011 (gettito corrispondente all'aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall'abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra Comune e Stato riservando all'Erario il gettito del tributo corrispondente all'aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria "D" e al Comune tutta la restante parte del gettito d'imposta;

**CONSIDERATO** che, sempre l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo

**provvedere al conguaglio dell'imposta, tenuto conto di quanto versato in acconto, secondo le aliquote sopra specificate;**

**DARE ATTO**, altresì, che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente Deliberazione, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento IUC, e alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria;

**DEMANDARE** al responsabile dell'area contabile l'adozione degli atti connessi e consequenziali al presente provvedimento, ivi compresi gli adempimenti in ordine alla pubblicazione del presente atto prevista dalla vigente normativa

**RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, onde provvedere in merito.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  


IL PROPONENTE  


Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente  
F.to G.Nobile

Il Consigliere Anziano  
F.to S.Vaccaro

Il Segretario Comunale  
F.to A.G. Nigrone

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il 02-10-2014

Li 26-09-2014

Il Segretario Comunale  
A.G. Nigrone

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

che la presente deliberazione:

non è soggetta a controllo, come chiarito con circolare dell'Ass.to Reg.le EE.LL. 24/03/2003, pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 26-09-2014

Il Segretario Comunale  
A.G. Nigrone

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26-09-2014

dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 26-09-2014

Il Segretario Comunale

---

### ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale e all'Albo Pretorio on line del Comune dal 02-10-14 al 17-10-14 col n. 268 del reg. delle pubblicazioni.

Li 20-10-2014

Il responsabile della pubblicazione

Il Mese

---

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 02-10-2014 dal 17-10-2014, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale e del Responsabile della pubblicazione albo on line.

Dalla residenza Municipale, li 10-11-2014

Il Segretario Comunale